



Oggetto: Parere sullo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Il lavoro fin qui condotto congiuntamente, in merito alla elaborazione di proposte di modifica al d.lgs. n. 155/2010, sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, risponde alla esigenza di risolvere criticità emerse a valle del primo anno di applicazione della norma e all'esito del confronto tra il Ministero dell'Ambiente e le amministrazioni competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, avvenuto nell'ambito del Coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 20 del citato decreto legislativo.

Le modifiche proposte apportano modifiche ed integrazioni finalizzate a **colmare carenze normative o correzioni a disposizioni risultate**, nel corso della loro applicazione, **particolarmente problematiche**.

Dette modifiche sono volte, quindi, a consentire un **organico recepimento della direttiva madre, 2008/50/CE**, e ad assicurare un **migliore raccordo fra le regioni e province autonome ed il Ministero dell'Ambiente**.

Regione Lombardia concorda con le modifiche proposte, aventi carattere di dettaglio tecnico e finalità di semplificazione della normativa di settore.

Si pone, tuttavia, la necessità di introdurre una rilevante integrazione che riconosca a livello legislativo la specificità dell'area del Bacino Padano ed il ruolo dello Stato come soggetto competente ad intervenire in affiancamento alle Regioni e Province autonome interessate.

Già la legge comunitaria del 2009, all'art. 10, stabilendo la delega al Governo per l'attuazione della direttiva aria (rif. legge 88 del 2009), definiva, in particolare, tra principi e criteri direttivi fondamentali, **la necessità di interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nella Pianura Padana**.

Questo punto è importante, perché testimonia del fatto che il legislatore ha recepito un complesso di informazioni utili all'individuazione della zona padana come dotata di sue peculiarità e problematiche, come da tempo sostenuto dalle Regioni interessate.

Nel recepimento della legge comunitaria, il legislatore nazionale, con il d.lgs.155/2010, ha invece ignorato questa diretta raccomandazione, non distinguendo il bacino padano da altre zone del territorio italiano.

E' pertanto doveroso, e non solo legittimo, chiedere una modifica sostanziale dell' articolo 9 del d.lgs. 155/2010 nella direzione del riconoscimento di un Piano nazionale a supporto della pianificazione regionale che, esplicitamente, non può garantire, da sola, il rispetto dei severi limiti europei.

L'attuale formulazione del decreto è, infatti, riduttiva del ruolo statale: l'intervento nazionale è previsto come ipotesi ultima, solo quando, in presenza di dimostrate ed eccezionali difficoltà, le Regioni non possano risolvere da sole i loro problemi.

Su questo tema - specie a livello di bacino padano - lo Stato deve agire in "parallelo" alle Regioni, e non in "serie".

Serve dunque un vero e proprio "piano nazionale", non "un programma di misure su richiesta di una o più regioni corredata da specifica istruttoria".

Per quanto sopra, si propone, quindi, l'inserimento di un nuovo comma all'art. 9, consecutivo al comma 1, con la seguente formulazione:

comma 1 bis:

"In considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, se i superamenti di cui al comma 1 interessano vaste porzioni di tale territorio e sono riconducibili a condizioni orografiche e meteorologiche omogenee ed avverse alla dispersione di tali inquinanti, lo Stato adotta un Piano Nazionale che integra i Piani delle Regioni e Province autonome interessate. Il Piano Nazionale è predisposto nel rispetto dei criteri di cui all'appendice IV e deve contenere gli elementi previsti all'allegato XV, prevedendo le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissioni aventi influenza su tali aree di superamento ed idonee a raggiungere i valori limite".

Altro punto emendativo, secondario rispetto al primo, ma ugualmente importante riguarda l'adozione dei piani regionali.

L'art. 19, comma 1, lettera a), numero 3 è previsto che tutte le regioni in cui i limiti siano stati superati dovranno adottare e trasmettere al Ministero, entro 18 mesi dalla fine del 2010 (anno di entrata in vigore del decreto stesso), un nuovo piano di qualità dell'aria.



Il d.lgs.155/2010, ponendosi in continuità con il decreto previgente (d.lgs. n. 351/1999), **deve prescrivere l'adozione di un piano per la qualità dell'aria entro il termine di 18 mesi qualora superati i livelli indicati, solo alle regioni che ne siano sprovvisti, lasciando operare quelli vigenti se considerati idonei a contrastare i superamenti predetti.**

Tuttavia, la formulazione attuale della norma pone ancora un problema: la mancata individuazione del soggetto che valuta la idoneità dei Piani a contrastare i superamenti. Allo scopo di attribuire alle Regioni la valutazione di idoneità del piano vigente ai fini del contrasto dell'inquinamento atmosferico, si propone l'ulteriore emendamento, peraltro già verificato con esito positivo con il Ministero dell'Ambiente:

art. 19, comma 1, lettera a), numero 3

*“ entro 18 mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati misurati o valutati i livelli di cui al numero 1) i piani di cui all'art. 9, comma 1, sempre che quelli già presentati dalle Regioni e PA non siano considerati idonei a contrastare i superamenti predetti, nonché le informazioni di cui all'Appendice VII del formato ivi previsto, **eventualmente accompagnate dalla comunicazione relativa all'idoneità sopra richiamata;**”*

In conclusione, si conferma parere favorevole alla modifiche del d.lgs. 155/2010 discusse in sede di confronto tecnico, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative aggiuntive rappresentate.

